CAMERA DEI DEPUTATI N. 4110

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUTTÈ, COLOMBO VITTORINO, BUZZI, RAMPA, BIASUTTI, PERDONÀ, COLLEONI, CERRETI ALFONSO, BONTADE MARGHERITA, LIMONI, ROMANATO, BERTÈ, GITTI, TITOMANLIO VITTORIA, CAIAZZA

Presentata il 7 settembre 1962

Ammissione dei giovani licenziati dalle scuole di avviamento agli istituti tecnici e valutazione dei certificati di studio rilasciati dai corsi post-elementari istituiti a norma dell'articolo 172 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 904 per l'istituzione della scuola di completamento dell'obbligo scolastico, prevista dall'articolo 33 della Costituzione, verrà, prevedibilmente, discusso dalla Camera fra qualche mese, dopo l'approvazione del Senato.

Appare quindi, possibile che la nuova scuola dell'obbligo trovi la sua definitiva ed attesa soluzione legislativa prima della scadenza normale dell'attuale legislatura.

Ma poiché, nell'ipotesi migliore, la legge – secondo gli impegni programmatici del Governo – diventerà operante con l'anno scolastico 1963-64, si deve considerare che tutti gli alunni licenziati dalla nuova scuola di completamento dell'obbligo potranno affluire – con pieno diritto – agli istituti secondari di 2° grado soltanto a partire dall'anno scolastico 1966-67.

Per ancora tre anni, dunque, i giovani che frequentano le scuole di avviamento professionale, pur dopo avere regolarmente conseguito la licenza, saranno esclusi dall'ammissione a detti istituti, compresi, ovviamente quelli tecnici.

Perdurerà, pertanto, per alcuni anni ancora la discriminazione giuridica e di fatto fra alunni che, pur avendo soddisfatto all'obbligo scolastico, avranno frequentato la scuola media o, diversamente, la scuola di avviamento.

Non vi è chi non veda il danno economico e sociale che da ciò deriverà sia agli studenti della scuola di avviamento ed alle loro famiglie, che alla nostra società le cui prospettive di sviluppo esigono una sempre più larga – e non ulteriormente ritardabile – partecipazione dei giovani al più alto livello possibile di studi per garantire efficacemente una sempre più responsabile, attiva e qualificata partecipazione alla vita produttiva, sociale, politica del Paese.

Le direttrici e le prospettive di sviluppo evidenziano, ormai, quasi drammaticamente, il grave ritardo nella formazione dei giovani chiamati a svolgere, con una sufficiente preparazione culturale e professionale, funzioni tecniche di grado intermedio nel mondo della produzione o della amministrazione pubblica e privata.

Di fronte alla pressante domanda di specializzati, di tecnici intermedi e di tecnici dirigenti, lasciare pienamente inutilizzati, ancora per alcuni anni, energie e talenti disponibili, sembra ai proponenti un grave errore di fatto e di prospettiva.

Si impone, dunque, un provvedimento che in via transitoria ed in attesa dell'approvazione della legge istitutiva della scuola di completamento dell'obbligo favorisca la soluzione del problema cui stiamo dedicando la nostra attenzione. Secondo le leggi vigenti, i licenziati della scuola di avviamento di qualsiasi tipo, possono essere ammessi a frequentare gli istituti tecnici agrari e industriali in base ad una prova integrativa di italiano e di matematica, mentre non è loro possibile l'accesso agli istituti commerciali e per geometri.

È vero che l'ordinanza ministeriale in data 17 ottobre 1944, confermata anche dalla recente ordinanza 26 marzo 1962, ha attenuato talune preclusioni costantemente contemplate dalle precedenti ordinanze e seguite dalla prassi, ma poiché il problema, dal punto di vista da noi considerato, è di larghissima e generale importanza, riteniamo che si debba definire legislativamente la possibilità per tutti i licenziati delle scuole di avviamento di essere ammessi senza esami integrativi agli istituti tecnici.

Si è soliti obiettare che inadeguato è il livello di preparazione culturale dei licenziati della scuola di avviamento e che sarebbe perciò eccessivo aprire loro gli studi superiori senza prove integrative.

Invero, pur non nascondendosi gli attuali limiti della scuola di avviamento, i proponenti ritengono che a sostegno della presente proposta di legge si possa, per analogia, richiamare la volontà del legislatore che ha ammesso recentemente all'Università i diplomati degli istituti tecnici e che, per altro verso, abolendo l'esame di ammissione alla scuola media – con la legge 9 giugno 1961, n. 478 – ha implicitamente sottolineato il diritto di tutti i giovani della scuola di completamento dell'obbligo a proseguire negli studi con pieno diritto a tutte le scelte possibili.

Ancora si deve osservare che tale riconoscimento non è soltanto implicito nel significato sociale e politico della legge citata, ma è esplicito nell'attuale diritto degli studenti delle classi sperimentali della scuola media unificata che, pur non avendo scelto come opzione il latino, possono tuttavia adire qualsiasi istituto dell'ordine secondario di 2° grado; inoltre i licenziati della scuola media attuale, possono essere ammessi anche agli istituti tecnici pur non avendo, generalmente, in relazione ai successivi studi tecnici, una preparazione sostanzialmente diversa da quella dei licenziati dalla scuola di avviamento.

Ma un altro problema, anche se di più limitate proporzioni, rimane aperto. Si tratta dell'avvenire dei giovani che, nell'impossibilità di frequentare la scuola media o la scuola di avviamento, hanno frequentato con profitto le tre classi postelementari istituite ai sensi dell'articolo 172 del testo unico, ottenendo il certificato di adempimento dell'obbligo. Tali giovani si sono venuti a trovare in condizioni ancora più gravi di coloro che hanno ottenuto la licenza della scuola di avviamento, poiché, come è noto al suddetto certificato non è mai stato attribuito valore giuridico, né agli effetti della carriera di lavoro né agli effetti della continuazione degli studi.

E se è vero che la gran parte di loro è già occupata in attività produttive, non si può escludere che un'altra notevole parte potrebbe essere sollecitata anche, dalla approvazione della presente proposta, a riprendere gli studi per raggiungere una più elevata qualificazione professionale e potrebbe essere messa nella possibilità di ottenere condizioni di lavoro e di impiego più soddisfacenti.

Comunque, la questione è sempre da affrontarsi per i giovani che completeranno – da qui fino all'attuazione della citata legge 904 – i loro studi nelle classi postelementari. Si obietta che tali classi non sono mai state riconosciute come autonomo ordinamento scolastico e che non hanno mai avuto una precisa definizione giuridica: di conseguenza, non sarebbe ammissibile il riconoscimento giuridico a titolo di studio del certificato rilasciato all'atto del superamento della VIII classe.

La tesi non è certo insostenibile, ma i proponenti intendono proprio impedire che le conseguenze della mancata riforma scolastica vengano a ricadere sui giovani e sulle loro famiglie, tanto più che nel caso specifico si tratta di giovani i quali hanno sentito il dovere di continuare gli studi, usufruendo pur senza l'ambita possibilità di un titolo di studio superiore alla licenza elementare, dell'unico tipo di scuola loro offerto, la postelementare.

A questo proposito, si dovrà pure ricordare che le classi postelementari furono isti-

tuite proprio per favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico in un momento di particolare difficoltà e di scarsa espansione della scuola 11-14 anni; e nell'ipotesi che ciò servisse oltre che ad allargare la cultura di base del giovane e a favorire la sua formazione morale e civica, anche a permettergli la continuazione degli studi. Per queste ragioni e per le più generali considerazioni precedentemente offerte alla comprensiva attenzione degli onorevoli colleghi, i proponenti chiedono con l'articolo 2 della presente proposta di legge che il certificato di adempimento dell'obbligo scolastico, conseguito con la promozione al termine del terzo anno di scuola postelementare, abbia valore equipollente al diploma di scuola secondaria inferiore e consenta a coloro che ne sono in possesso l'ammissione alle scuole tecniche, agli Istituti professionali di Stato e, previo esame di idoneità, agli Istituti tecnici.

I proponenti si rendono conto che l'importante problema strutturale del proseguimento degli studi per tutti i licenziati della scuola 11-14 anni potrà essere organicamente risolto soltanto in sede di approvazione della legge istitutiva della scuola di completamento dell'obbligo, il cui *iter* – sia chiaramente detto – i proponenti non intendono minimamente di rallentare o di compromettere con la presentazione della presente proposta.

Salva pertanto l'attesa ed auspicata soluzione definitiva del problema e salve le iniziative che il Ministero della pubblica istruzione intendesse prendere, in via transitoria, per facilitare nell'interesse della scuola e degli studenti l'eventuale accesso dei licenziati dell'avviamento agli istituti tecnici, i proponenti, in forza delle considerazioni ora esposte, si permettono di chiedere che nell'interesse di migliaia di giovani e di famiglie ed in rapporto alle ribadite esigenze che il progresso economico e lo sviluppo democratico del nostro Paese impongono comuni responsabilità, gli onorevoli colleghi vogliano accogliere con la più sollecita e benevola considerazione possibile la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dall'anno scolastico 1962-63 i giovani forniti di licenza di avviamento professionale sono ammessi agli istituti tecnici.

ART. 2.

Il certificato di adempimento dell'obbligo scolastico rilasciato agli alunni che hanno frequentato con profitto i tre anni di corso postelementare istituiti a norma dell'articolo 172 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è titolo valido per l'ammissione alle scuole tecniche, agli istituti professionali e, previo esame di idoneità, agli istituti tecnici.